

Dove e come si producono i dati del
«patrimonio informativo pubblico». Il caso
della Provincia Autonoma di Trento

Il diritto dell'informazione, il patrimonio
informativo pubblico e gli open data

Eleonora Bassi

Università di Trento

Sommario

Cos'è il patrimonio informativo pubblico ?

- Il diritto dei dati pubblici: come si «trattano» i dati all'interno di una PA?
- Fruibilità e riutilizzo dei dati pubblici
- Qualità dei dati e delle informazioni
- I dati pubblici sui siti delle PA

Cosa sono i dati aperti?

- International Policies: towards a fair circulation of data...
- Gli obiettivi Open Data nella Direttiva 2003/98/CE
- Gli obiettivi Open Data della Commissione Europea nel 2014
- Open Data: principi e libertà coinvolti
- Le diverse fonti normative e la trasversalità della disciplina degli open data
- Dalle policy sul mercato dell'informazione alle regole sul trattamento e alla gestione dei dati
- Clausole di salvaguardia
- Cos'è la Rights Clearance?

Cos'è il patrimonio informativo pubblico ?

Public Sector Information è tutta l'**informazione** posseduta da un'**amministrazione pubblica** o da un **organismo di diritto pubblico** come prodotto di una sua **attività istituzionale**

Stabilita da normativa di settore o specifica per tipologia di attività o di dati (Legge statistica, Codice Privacy, Legge sul diritto d'Autore, Legge su informazione ambientale, etc)

stabilita da leggi o regolamenti (es. Codice amministrazione digitale, Legge sul pubblico impiego, Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, Codice degli Appalti, norme su Trasparenza amministrativa, etc)

Il diritto dei dati pubblici: come si «trattano» i dati all'interno di una PA?

Codice dell'Amministrazione Digitale +

Legge sul pubblico impiego, Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, Codice degli Appalti, norme su Trasparenza amministrativa, etc

→ **Titolarità**

→ **Processo definito di responsabilità, competenze e finalità di trattamento**

→ **Qualità, certificazione, affidabilità (e tracciabilità)**

Fruibilità e riutilizzo dei dati pubblici

I dati delle pubbliche amministrazioni sono **formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili** con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la **fruizione e riutilizzazione**, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico

(Art. 50, c. 1, CAD)

Qualità dei dati e delle informazioni

- **Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni** riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone **l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità**, nonché la **conformità** ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro **provenienza** e la **riutilizzabilità**
- **L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti**

I dati pubblici sui siti delle PA

- I **dati pubblici** contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni **sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica**
- Le pubbliche amministrazioni **garantiscono** che le informazioni contenute sui siti siano **conformi e corrispondenti** alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali

(Art. 54, commi 3 e 4, CAD)

- I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, **senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (→open data by default)**

(Art. 52, c.2, CAD)

Cosa sono i dati aperti

- Un dato è aperto se **chiunque** ha la **libertà di usarlo, riusarlo e ridistribuirlo**, all'eventuale condizione di citare la fonte o condividere allo stesso modo.

(<http://opendefinition.org/>)

- I dati che presentano le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono disponibili secondo i termini di una **licenza** che ne permetta l'utilizzo da parte di **chiunque**, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in **formati aperti**, sono **adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori** e sono provvisti dei relativi **metadati**;
 - 3) sono **resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, **oppure sono resi disponibili ai costi marginali** sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione

(Art. 68, c. 3, lett. b), CAD)

International Policies: towards a fair circulation of data...

1996: USA adotta l'**EFOIA** e assicura l'**accesso elettronico pubblico alle informazioni** delle amministrazioni Federali

2003: European Commission adotta la **Direttiva PSI** e mira a:

- **crescita economica del mercato dell' informazione**
- **livello minimo di regole per gli Stati Membri**
- **limitare le distorsioni della concorrenza** tra public sector e private sector

2013: G8 OPEN DATA CHARTER individua **principi e azioni** su open data:

- **open data by default** (con alcune eccezioni giuridiche)
- data **quality** and **quantity**
- dati riusabili **da chiunque** (e cioè: senza discriminazioni, senza tariffe aggiuntive e senza barriere burocratiche o amministrative)
- rilascio di open data per una **maggiore efficienza amministrativa e di governo**
- rilascio di open data per liberarne il valore e **stimolare l'innovazione**

2014: Commissione Europea raccomanda l'introduzione di

- **l'adozione di infrastrutture per gli open data** per la crescita della conoscenza e un effettivo mercato dell'informazione transfrontaliero

Gli obiettivi Open Data nella Direttiva 2003/98/CE

“Agevolare la creazione di **prodotti e servizi a contenuto informativo**, basati su documenti del **settore pubblico**, estesi all’intera Comunità, nel promuovere un effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico da parte delle **imprese private** al fine di ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e nel **limitare le distorsioni della concorrenza** sul mercato comunitario”

(Direttiva 2003/98/CE, Considerando 25)

Gli obiettivi Open Data della Commissione Europea nel 2014

«Grandi sono i vantaggi socioeconomici dell'apertura al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico: da un lato, i dati generati dal settore pubblico possono costituire la materia prima di servizi e prodotti innovativi a valore aggiunto in grado di **promuovere l'economia** creando nuovi posti di lavoro e incoraggiando gli investimenti nei settori imperniati sui dati; dall'altro, concorrono a **migliorare l'assunzione di responsabilità e la trasparenza nella pubblica amministrazione**. Questi vantaggi sono stati recentemente riconosciuti dai leader del G8 e sanciti nella Carta sui dati aperti».

«Oltre a rappresentare un elemento importante nelle iniziative con cui la Commissione aiuta una maggiore valorizzazione dei dati nell'economia dell'UE (compresi i dati scientifici e i megadati (**big data**) provenienti da fonti non appartenenti al settore pubblico), gli orientamenti favoriranno anche l'introduzione graduale di **infrastrutture di dati aperti** nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (CEF).»

(COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (2014/C 240/01))

Open Data: principi e libertà coinvolti

libertà di informazione
libertà di espressione
trasparenza
privacy
tutela della proprietà intellettuale
diritto di accesso agli atti e documenti
amministrativi
sicurezza pubblica
partecipazione democratica
libertà di iniziativa economica
libera circolazione di merci persone lavoro



possibili conflitti



necessità di regole chiare

Le diverse fonti normative e la trasversalità della disciplina degli open data

Dir-2003/98/EC sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (PSI)

Dir-2003/4/EC sull'accesso all'informazione ambientale

Dir-2007/2/EC (INSPIRE)

Dir-2008/56/EC (Marine Strategy Framework Directive)

Dir-2010/40/EU sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

Dir-2013/37/EU (new PSI Directive)

Legislazioni nazionali e locali su Open Data
(con diversi livelli di armonizzazione)

Normative di settore

(es: statistica, ambiente, sanità, istruzione, beni culturali, etc)

Normativa italiana e locale
su

Accesso ai documenti amministrativi

Proprietà intellettuale

Privacy

Segreto

Trasparenza Amministrativa

Trattati internazionali e transnazionali,
convenzioni, accordi sulla circolazione
di dati

Dalle policy sul mercato dell'informazione alle regole sul trattamento e alla gestione dei dati

- Quale ambito di applicazione della disciplina sugli open data?
- a quali settori e dati non si applica?
- e come interagisce con i settori su cui si applica?

Clausole di salvaguardia (Art. 1 Direttiva PSI)

- **Accesso:** La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri. La presente direttiva non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare interesse all'ottenimento dell'accesso ai documenti.
- **Protezione dei dati personali:** La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE.
- **Proprietà intellettuale:** Gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Cos'è la Rights Clearance?

- È l'attività di verifica preliminare sulla legittimità della pubblicazione di dati come open data, con particolare attenzione ai requisiti di pubblicità e diffusione e alla tutela della privacy, della proprietà intellettuale e del segreto
- Deve essere compiuta dalla PA o dall'ente che è titolare dei dati o che ne ha la piena disponibilità
- Richiede processi e policy interne il più possibile standard